

Bruxelles, 29.4.2016
COM(2016) 235 final

2016/0124 (NLE)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{ SWD(2016) 143 final }

{ SWD(2016) 144 final }

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Nel 2002 l'OIL ha avviato discussioni a livello mondiale su un insieme completo e aggiornato di norme internazionali per il settore della pesca, al fine di garantire un'adeguata protezione dei pescatori in tutto il mondo. Ciò ha portato all'adozione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca nel 2007¹. Al momento la Francia è l'unico Stato membro dell'UE che ha ratificato tale convenzione².

Nel 2007 la Commissione ha avviato la prima fase di consultazione delle parti sociali europee a norma dell'articolo 154 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), invitandole "ad esaminare le possibilità di un'iniziativa comune mirante a promuovere l'applicazione nell'UE delle disposizioni della convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007"³. La Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea ("Cogeca"), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti ("ETF") e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea ("Europêche") hanno avviato i negoziati nel 2009. Un accordo è stato concluso il 21 maggio 2012 e successivamente modificato l'8 maggio 2013. Il 10 maggio 2013 le parti sociali dell'UE hanno chiesto alla Commissione di dare attuazione al loro accordo mediante una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE.

L'obiettivo della presente proposta è dare attuazione all'accordo tra Cogeca, EFT e Europêche relativo all'attuazione della convenzione sul lavoro nella pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Con questa proposta la Commissione si propone di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei pescatori impiegati a bordo delle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'UE, istituendo un quadro giuridico consolidato idoneo alle condizioni di lavoro del settore della pesca marittima.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente iniziativa è coerente con la priorità della Commissione di un mercato unico più profondo e più equo, in particolare per quanto riguarda la sua dimensione sociale. È in linea con il lavoro svolto dalla Commissione per creare un mercato del lavoro equo e genuinamente paneuropeo, che offra ai lavoratori una protezione dignitosa e posti di lavoro sostenibili⁴. Essa comprende la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro, l'orario di lavoro, la protezione sociale e i diritti connessi al contratto di lavoro.

Le disposizioni giuridiche dell'UE relative alle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori sono stabilite in diversi strumenti giuridici, in particolare nelle direttive UE in materia di diritto del lavoro e in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL). Per gli argomenti non trattati dalla normativa dell'Unione, come il diritto a cure mediche a terra, il diritto al

¹ http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188.

² La Francia ha ratificato la convenzione nell'ottobre 2015. La Norvegia, che è un paese membro del SEE, ha ratificato la convenzione nel gennaio 2016.

³ COM(2007) 591 definitivo.

⁴ Discorso sullo stato dell'Unione pronunciato davanti al Parlamento europeo il 9 settembre 2015 dal presidente Juncker.

rimpatrio e il certificato medico attestante l'idoneità al lavoro dei pescatori, gli Stati membri dell'UE hanno introdotto norme molto diverse.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La valutazione ex post dell'acquis dell'UE in materia di SSL è in corso e diverse questioni essenziali per la revisione della legislazione dell'UE non sono ancora state definite, in particolare in relazione alla nuova struttura e all'esatto contenuto delle disposizioni del futuro quadro normativo dell'UE in materia di SSL. Durante i lavori preparatori le parti interessate hanno indicato la necessità di allineare le attuali disposizioni in materia di SSL per il settore marittimo e il settore della pesca alle recenti convenzioni dell'OIL, quale la convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007. È evidente che l'accordo integra l'attuale acquis dell'UE in materia di SSL e lo allinea con la convenzione. La futura revisione del quadro normativo dell'UE in materia di SSL dovrà tener conto dell'accordo.

L'UE sostiene inoltre il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori attraverso la politica comune della pesca (PCP)⁵, finalizzata a garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine. Stock ittici in buona salute rappresentano infatti un vantaggio per i pescatori. La gestione sostenibile delle risorse aumenterà la competitività del settore della pesca nell'UE, creando nuovi posti di lavoro.

Gli obiettivi della PCP sono altresì promossi a livello internazionale, assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi. A tal fine, l'Unione si impegna attivamente per essere a capo del processo di rafforzamento dell'attività delle organizzazioni per la pesca regionali e internazionali, in modo da permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse marine viventi comprese nel loro ambito di competenza, anche contrastando la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN)⁶.

Norme insufficienti in materia di salute e sicurezza e condizioni di lavoro inadeguate figurano sia tra le cause della pesca INN sia tra le sue conseguenze. Da un lato, gli operatori possono decidere di dedicarsi alla pesca INN a causa del costo inferiore dovuto agli scarsi controlli in materia di salute e sicurezza e sulle condizioni di lavoro. Dall'altro, i lavoratori delle navi che praticano la pesca INN sono vulnerabili allo sfruttamento, in quanto non vi è alcun modo di garantire condizioni di lavoro dignitose a bordo di una nave dedita ad attività illegali. Il miglioramento della situazione sociale dei pescatori dovrebbe ridurre i rischi di abusi e aumentare il costo dell'attività di pesca INN, diminuendone così l'attrattiva. La piena attuazione delle convenzioni OIL in tutto il mondo avrebbe pertanto un effetto positivo sia sulle condizioni di lavoro dei pescatori sia sull'incidenza della pesca INN. Integrando nella propria normativa l'accordo delle parti sociali relativo alla convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca l'UE sarà in una posizione più forte per promuoverne l'attuazione nei paesi partner in tutto il mondo.

⁵ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pagg. 22-61).

⁶ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pagg. 1-32).

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE dispone che *"gli accordi conclusi a livello dell'Unione sono attuati secondo le procedure e le prassi proprie delle parti sociali e degli Stati membri o, nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 153, e a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo è informato"*.

L'accordo concluso da Cogeca, ETF e Europêche punta, coerentemente con l'articolo 153, paragrafo 1, lettere a) e b) del TFUE, a migliorare le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi adibite alla pesca marittima per quanto riguarda le norme minime che disciplinano il lavoro a bordo, le condizioni di servizio, l'alloggio e l'alimentazione, la sicurezza sul lavoro, la tutela della salute e le cure mediche. L'articolo 155, paragrafo 2, costituisce pertanto la base giuridica appropriata della proposta della Commissione.

• Sussidiarietà

La necessità di un'azione dell'UE è motivata dal fatto che la pesca marittima è un settore transfrontaliero attivo in tutto il mondo. I pescherecci battono bandiere di diversi Stati dell'UE ed operano anche al di fuori delle acque territoriali dello Stato membro dell'UE di bandiera, in acque soggette alla giurisdizione di altri Stati membri e in acque internazionali. La flotta d'altura dell'UE opera nelle acque internazionali (in alto mare) e si appoggia ad accordi bilaterali con paesi terzi.

Nonostante la decisione del Consiglio di autorizzare gli Stati membri dell'UE a ratificare la convenzione n. 188 dell'OIL⁷, il processo di ratifica è stato molto lento. La ratifica da parte di solo alcuni Stati membri dell'UE non garantirebbe ai pescatori condizioni di vita e di lavoro equamente dignitose all'interno dell'UE e pari condizioni di competitività tra gli Stati membri dell'UE: resterebbero in vigore norme diverse, in particolare su questioni che non sono ancora previste dalla legislazione dell'UE, come i certificati medici dei pescatori, il diritto al rimpatrio e le cure mediche a terra. Continuerebbero ad esistere condizioni di lavoro disomogenee per i pescatori all'interno dell'UE. Ciò comporterebbe oltretutto la disparità delle posizioni concorrenziali tra gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione e quelli che hanno omesso di farlo. La direttiva proposta si basa sulle vigenti norme internazionali e dell'UE, tenuto conto dello specifico ambiente di lavoro del settore. Essa garantisce un livello simile di condizioni di vita e di lavoro dignitose e la parità di condizioni in termini di competitività tra gli Stati membri dell'UE, disponendo l'entrata in vigore simultanea e il recepimento uniforme in tutti gli Stati membri delle norme della convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007 cui la proposta si riferisce. Essa allinea inoltre la situazione dei pescatori a quella di altre professioni marittime⁸.

• Proporzionalità

La direttiva proposta soddisfa il requisito di proporzionalità in quanto va nel senso del raggiungimento degli obiettivi deliberati di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei

⁷ Decisione 2010/321/UE del Consiglio, del 7 giugno 2010, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione sul lavoro nel settore della pesca – 2007, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 188) (GU L 145 dell'11.6.2010, pag. 12).

⁸ Un analogo quadro giuridico è già presente nel diritto dell'Unione per i marittimi: direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE (GU L 124 del 20.5.2009, pagg. 30-50).

lavoratori e di fornire un quadro giuridico coerente che stabilisca norme minime. Essa si limita unicamente al recepimento nel diritto dell'UE delle norme aggiornate contenute nella convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007. L'iniziativa si basa su un accordo concluso dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore.

Essa lascia agli Stati membri dell'UE la possibilità di mantenere o di stabilire norme più favorevoli ai lavoratori e la flessibilità necessaria per tener conto delle specifiche caratteristiche della loro situazione nazionale. Di conseguenza la proposta consente una certa flessibilità per quanto riguarda la scelta delle misure concrete di attuazione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Lo strumento prescelto è una direttiva. Il termine "decisione" di cui all'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE è usato nel suo significato generico in modo da permettere la scelta dell'atto legislativo in conformità all'articolo 288 del TFUE. Spetta alla Commissione proporre lo strumento più appropriato tra i tre strumenti vincolanti previsti da detto articolo (regolamento, direttiva o decisione).

L'articolo 296 del TFUE dispone che *"qualora i trattati non prevedano il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità"*.

Nel caso presente, vista la natura e il contenuto dell'accordo approvato dalle parti sociali, è chiaro che tale accordo trova la migliore applicazione tramite disposizioni che devono essere recepite dagli Stati membri e/o dalle parti sociali nel diritto nazionale degli Stati membri. Lo strumento più appropriato è pertanto una direttiva del Consiglio. La Commissione ritiene inoltre che il testo dell'accordo non debba far parte della proposta, ma esservi allegato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

L'articolo 155, paragrafo 1, del TFUE dispone che le parti sociali a livello dell'Unione possono stabilire, se lo desiderano, relazioni contrattuali, ivi compresi accordi. Il TFUE non fa loro obbligo di consultare previamente altre parti. Data la trasparenza del processo e il ruolo affidato alle parti sociali dall'articolo 155 del TFUE non è stata effettuata un'ulteriore consultazione pubblica⁹.

- **Assunzione e uso di perizie**

È stato commissionato uno studio esterno a sostegno della valutazione dei costi e dei benefici dell'accordo¹⁰. I consulenti hanno individuato le autorità e le parti sociali pertinenti in tutti gli Stati membri e hanno chiesto informazioni sulla legislazione nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro per il settore della pesca marittima e sul potenziale impatto previsto in seguito all'attuazione dell'accordo.

⁹ http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/tool_7_en.htm.

¹⁰ ICF International, "Study on Costs and Benefits of a Council Decision implementing the European sectoral social partners' Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the ILO", dicembre 2015.

- **Valutazione d'impatto proporzionata**

Nel rispetto degli orientamenti per legiferare meglio¹¹, e affinché il collegio dei Commissari possa prendere una decisione con cognizione di causa, i servizi della Commissione hanno preparato una valutazione d'impatto proporzionata che comprende anche la valutazione della rappresentatività delle parti firmatarie e della legalità delle clausole dell'accordo rispetto al quadro giuridico dell'UE.

- *Rappresentatività delle parti sociali dell'UE*

Per valutare una richiesta delle parti sociali dell'UE di attuare il loro accordo integrandolo nel diritto dell'UE a norma dell'articolo 155 del TFUE, la Commissione verifica la rappresentatività e il mandato delle parti sociali per il settore oggetto dell'accordo, in modo da assicurarsi che la richiesta sia in linea con le disposizioni del TFUE e che l'accordo possa contare su un ampio consenso tra coloro che sono effettivamente interessati.

A norma dell'articolo 1 della decisione 98/500/CE della Commissione del 20 maggio 1998, è necessario che le parti sociali a livello europeo siano in possesso dei seguenti requisiti: "a) siano collegate a specifici settori o categorie e dispongano di un'organizzazione a livello europeo;

b) siano composte da organizzazioni che, a loro volta, formino parte integrante e riconosciuta delle strutture delle parti sociali degli Stati membri, siano abilitate a negoziare accordi e siano rappresentative in più Stati membri; e

c) dispongano di strutture adeguate a garantire la loro effettiva partecipazione all'attività dei comitati [di dialogo settoriale]".

Tali condizioni devono essere soddisfatte al momento della firma dell'accordo. Alla data della firma dell'accordo la Croazia non era ancora membro dell'UE. Al fine di valutare la rappresentatività delle parti sociali europee, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) ha realizzato uno studio nel 2012.

L'accordo riguarda le condizioni di lavoro nel settore della pesca marittima, che corrisponde alle delimitazioni settoriali del comitato di dialogo sociale settoriale per la pesca marittima. Si rileva pertanto l'equivalenza tra l'ambito di competenza del comitato e quello dell'accordo. Le parti sociali che partecipano al comitato sono Europêche e Cogeca per i datori di lavoro e ETF per i lavoratori.

Per quanto riguarda Europêche, lo studio sulla rappresentatività del 2012 di Eurofound individua soci di tale organizzazione in 11 Stati membri dell'UE¹². Due organizzazioni dei datori di lavoro hanno lo status di osservatore (LV e LT).

Cogeca rappresenta gli interessi generali e specifici delle cooperative europee nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca e dell'agroalimentare. Essa annovera soci attivi nella pesca marittima in 11 Stati membri¹³. Tenuto conto della composizione di Europêche e di Cogeca, ciò significa che per quanto riguarda le organizzazioni dei datori di lavoro sono rappresentati in seno al comitato 16 Stati membri.

Sul versante dei lavoratori, ETF annovera soci attivi nella pesca marittima in 11 Stati membri¹⁴. Restano quindi non rappresentati i pescatori di 11 Stati membri¹⁵. Tuttavia, secondo i dati relativi all'occupazione per settore, per la maggior parte di tali paesi il numero

¹¹ SWD(2015) 111 final.

¹² BE, DE, DK, ES, FR, EL, IT, NL, PL, SE e UK.

¹³ CY, DE, EE, ES, FR, EL, IE, IT, MT, NL e SI.

¹⁴ BE, BG, DE, DK, ES, FR, IT, NL, PL, PT e UK.

¹⁵ CY, EE, EL, IE, FI, LV, LT, MT, RO, SE, SI.

degli occupati ammonta a circa 1000 persone (e a volte l'occupazione è notevolmente inferiore). Sebbene Irlanda, Grecia, Romania e Svezia contino più di 1 000 pescatori, una quota molto ampia di questi sono lavoratori autonomi.

In conclusione, fatta eccezione per il Portogallo e la Romania, non vi sono Stati membri in cui le organizzazioni dei datori di lavoro attive nella pesca marittima non sono rappresentate a livello europeo, tenendo presente che il settore è relativamente modesto in Romania. Gli otto Stati membri che rappresentano l'84 % dell'occupazione complessiva nel settore e l'87 % in termini di equivalenti a tempo pieno sono rappresentati nel dialogo sociale a livello di UE. Si può quindi concludere che le parti sociali firmatarie dell'accordo sono rappresentative del settore e possono pertanto chiederne l'attuazione alla Commissione conformemente all'articolo 155 del TFUE.

- *Legalità delle clausole*

La Commissione ha verificato la legalità dell'accordo. Essa ha esaminato attentamente ciascuna clausola e non ha riscontrato alcuna disposizione contraria al diritto dell'UE. Gli obblighi che verrebbero imposti agli Stati membri non deriverebbero direttamente dall'accordo tra le parti sociali, bensì dalla sua attuazione mediante una decisione del Consiglio, vale a dire una direttiva. Il campo di applicazione e il contenuto dell'accordo rientrano tra i settori elencati all'articolo 153, paragrafo 1, del TFUE. L'estensione di alcune disposizioni dell'accordo ai lavoratori autonomi non è in contraddizione con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera a), in quanto l'obiettivo finale e la condizione per estendere le disposizioni ai lavoratori autonomi sono la salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori a bordo della stessa nave. Tale estensione è già presente nell'attuale acquis dell'UE in materia di SSL applicabile a questo settore. L'articolo 3, paragrafo 3, dell'accordo contiene una clausola di non regressione che salvaguarda l'attuale livello di protezione dei lavoratori. L'articolo 4 dell'accordo stabilisce che esso non pregiudica leggi, sentenze, consuetudini o accordi tra armatori di pescherecci e pescatori che garantiscano ai pescatori condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dall'accordo.

- *Opzioni possibili e valutazione dei costi e dei benefici*

La Commissione può solo accettare o respingere la richiesta delle parti firmatarie di attuare l'accordo tramite un atto legislativo; essa non può modificare il testo dell'accordo. La Commissione non può invitare le parti sociali a livello dell'UE ad attuare l'accordo in maniera autonoma, in quanto ciò rientra nelle prerogative delle parti sociali a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE.

La Commissione può pertanto prendere in considerazione una sola opzione. La valutazione d'impatto proporzionata che accompagna la proposta ha valutato tale opzione (vale a dire le misure definite nell'accordo) e l'ha confrontata con lo scenario di riferimento (vale a dire l'opzione "nessuna nuova azione dell'UE").

I risultati dell'analisi mostrano che, nel complesso, non è previsto alcun aumento significativo dei costi. Il costo per Stato membro varia in funzione della misura in cui la legislazione nazionale è già conforme all'accordo. Alcune spese si presenteranno solo una volta (ad esempio i costi legati al recepimento dell'accordo nella legislazione nazionale), mentre alcune saranno periodiche (ad esempio i costi relativi ai certificati medici che dovranno essere rinnovati periodicamente, le spese per i rimpatri ecc.).

Per gli Stati membri che rispettano già la maggior parte delle disposizioni dell'accordo, i costi saranno limitati. Per gli Stati membri che dovranno modificare alcuni aspetti della loro normativa nazionale, riguardanti per esempio il certificato medico, il diritto al rimpatrio e la valutazione del rischio, i costi per lavoratore o per impresa si mantengono complessivamente

commisurati all'obiettivo da conseguire. Le spese per i rimpatri, i certificati medici e le valutazioni dei rischi sono stimate complessivamente tra 1,3 milioni di EUR e 8 milioni di EUR. Prendendo in considerazione il fatturato annuo del settore, pari a 6,9 miliardi di EUR, i costi ammonterebbero al massimo allo 0,11 % del fatturato totale del settore.

L'accordo migliorerà le condizioni di vita e di lavoro nel settore della pesca marittima per quanto riguarda orario di lavoro, età minima, certificazione medica, valutazione del rischio, alloggio, alimentazione e acqua a bordo, assistenza medica a bordo. Esso stabilirà inoltre condizioni di parità nell'Unione per il settore, fissando norme minime valide in tutta l'UE.

Per i datori di lavoro la riduzione dell'incidenza di infortuni sul lavoro, lesioni e malattie professionali porterà ad una maggiore produttività, minori costi di risarcimento e una diminuzione dell'avvicendamento del personale. Per i lavoratori si ridurrà il rischio di infortuni e/o malattie, e quindi il rischio di perdere la capacità di guadagno; inoltre essi potranno rimanere più a lungo nel settore. Aumenterà anche l'attrattiva del settore per i lavoratori giovani e qualificati.

Per quanto riguarda le autorità nazionali l'accordo comporterà una riduzione dei costi di sicurezza sociale e assistenza sanitaria. I vantaggi complessivi per i lavoratori, i datori di lavoro e le autorità nazionali sono stimati tra 1,2 milioni di EUR e 19,7 milioni di EUR in un periodo di cinque anni.

Dal confronto delle varie opzioni e dall'analisi dei costi e dei benefici si può concludere che l'accordo consegue gli obiettivi stabiliti a un costo complessivamente ragionevole e che la sua applicazione mediante una direttiva è appropriata.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Quasi il 90 % delle imprese nel settore della pesca marittima sono microimprese con una sola imbarcazione. In base ai dati disponibili si può supporre che un gran numero di queste siano navi gestite direttamente dall'armatore o siano imbarcazioni gestite da un comandante con uno o due altri lavoratori autonomi o dipendenti a bordo. L'accordo non si applica agli armatori che gestiscono l'imbarcazione, in quanto sono considerati lavoratori autonomi.

A causa della struttura specifica del settore della pesca marittima, l'accordo inciderà principalmente sulle microimprese con lavoratori dipendenti o in cui lavoratori autonomi operano insieme a lavoratori dipendenti. È tuttavia improbabile che la loro competitività subisca ripercussioni negative rispetto alla situazione attuale. La fissazione di norme minime a livello UE contribuirà a creare condizioni di parità e migliorerà in questo modo la posizione concorrenziale. Migliori condizioni di lavoro comporteranno un miglioramento della produzione, minori costi di risarcimento in caso di lesioni o incidenti sul lavoro o malattie professionali, nonché un tasso inferiore di avvicendamento del personale.

L'accordo prevede inoltre la possibilità che gli Stati membri lo attuino gradualmente in un periodo di cinque anni per determinate categorie di pescatori o imbarcazioni.

- **Diritti fondamentali**

Gli obiettivi della presente proposta sono coerenti con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare con i diritti tutelati dagli articoli 20 (uguaglianza davanti alla legge), 31 (condizioni di lavoro giuste ed eque) e 32 (divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Fatte salve le disposizioni dell'accordo sul seguito da dare e sul riesame ad opera delle parti firmatarie, la Commissione, previa consultazione delle parti sociali a livello europeo, monitorerà l'attuazione della direttiva che attua l'accordo. La Commissione europea valuterà la direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

- **Documenti esplicativi**

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che recepiscono la direttiva e una tabella di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva. La direttiva riguarda molti aspetti delle condizioni di vita e di lavoro dei pescatori, come l'orario di lavoro, l'età minima, il contenuto del contratto di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro, i certificati medici per i pescatori e prescrizioni in materia di equipaggio. Pertanto la legislazione nazionale degli Stati membri sulle questioni oggetto della proposta è spesso incorporata in testi legislativi diversi (codici del lavoro, normativa in materia di salute e sicurezza, disposizioni settoriali non esaustive) che necessiteranno di un approccio e un'interpretazione sistemici.

La proposta contiene inoltre un certo numero di elementi non trattati in precedenza nella normativa dell'Unione, come la certificazione medica, informazioni dettagliate sulla qualità degli alimenti e dell'acqua, elementi specifici riguardanti l'alloggio a bordo dei pescherecci. Sono necessarie informazioni univoche sul recepimento di queste nuove disposizioni e soluzioni volte a garantire la conformità con le prescrizioni minime stabilite nella proposta. Ciò consentirà alla Commissione di garantire l'attuazione delle prescrizioni della direttiva, che mira a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ad assicurare una maggiore flessibilità alle imprese e a promuovere la concorrenza leale tra le imprese.

Si ritiene che l'onere amministrativo aggiuntivo connesso alla fornitura di documenti esplicativi non sia sproporzionato (si tratta di un adempimento unico che non dovrebbe richiedere la partecipazione di molte organizzazioni). I documenti esplicativi possono essere redatti in modo più efficiente dagli Stati membri.

Alla luce di quanto precede, si suggerisce che gli Stati membri procedano alla notifica delle misure di recepimento alla Commissione fornendo uno o più documenti esplicativi illustranti la correlazione tra gli elementi costitutivi della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto riguarda questioni contemplate dall'accordo SEE ed è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta è strutturata come descritto nel seguito.

Articolo 1

Tale articolo rende vincolante l'accordo tra le parti sociali, quale è appunto lo scopo di una decisione del Consiglio in conformità all'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE.

Articolo 2

L'articolo 2 dispone che la direttiva preveda esclusivamente prescrizioni minime e lasci agli Stati membri la facoltà di adottare misure più favorevoli ai lavoratori del settore interessato. La sua finalità è quella di garantire esplicitamente che si applichino i livelli già acquisiti di protezione dei lavoratori e solo le norme di protezione del lavoro più favorevoli.

Articoli da 3 a 6

Gli articoli da 3 a 6 contengono le consuete disposizioni relative al recepimento della direttiva nel diritto nazionale degli Stati membri, incluso l'obbligo di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L'articolo 5 contiene una clausola sull'obbligo di informazione. L'obiettivo dell'articolo 5 è monitorare l'attuazione e l'applicazione della direttiva negli Stati membri, per quanto riguarda le condizioni di vita e di lavoro nel settore, nonché svolgere una valutazione. In questo contesto saranno esaminati i dati relativi al numero di incidenti e di lesioni sul lavoro e di problemi di salute nel settore.

L'articolo 6 indica la data di entrata in vigore della direttiva. L'articolo 7 specifica i destinatari.

Spiegazione dettagliata delle disposizioni dell'allegato della proposta

Articolo 1 (Definizioni)

Si definisce il significato dei seguenti termini ai fini dell'accordo: a) operazioni di pesca, b) pesca commerciale, c) autorità competente, d) consultazione, e) armatore o proprietario del peschereccio, f) pescatore, g) contratto di lavoro dei pescatori, h) peschereccio o nave, i) lunghezza, j) lunghezza fra le perpendicolari, k) comandante, l) servizio di reclutamento e di collocamento, e m) agenzia privata di collocamento. Il paragrafo 2 definisce il significato di tali termini ai fini dell'accordo.

Articolo 2 (Campo d'applicazione)

L'articolo 2 stabilisce che l'accordo si applica a tutti i pescatori impiegati a bordo di un peschereccio adibito alla pesca commerciale registrato in uno Stato membro dell'UE o che ne batte la bandiera. L'accordo si applica anche ai pescatori lavoratori autonomi che operano insieme a dipendenti sulla stessa nave, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza generali dei lavoratori sulla nave. Questa estensione ai lavoratori autonomi è coerente con l'attuale legislazione dell'UE. L'articolo 2, paragrafo 2, stabilisce che in caso di dubbio riguardo al fatto se un peschereccio eserciti attività di pesca commerciale, la decisione spetta all'autorità competente previa consultazione. L'articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che gli Stati membri possono estendere, previa consultazione, la protezione prevista dall'accordo per i pescatori che lavorano su pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 24 metri ai pescatori che lavorano su navi di lunghezza inferiore a 24 metri.

Articolo 3 (Applicazione dell'accordo)

Il paragrafo 1 stabilisce che uno Stato membro può, in base a criteri oggettivi, previa consultazione, esentare determinate categorie di pescatori o di pescherecci dalle prescrizioni del presente accordo o di alcune di esse, se l'applicazione dell'accordo pone seri problemi alla luce delle specifiche condizioni di servizio dei pescatori o delle attività del peschereccio. Il

paragrafo 2 precisa che qualora siano state applicate deroghe per alcune categorie di pescatori o di pescherecci a norma del paragrafo 1, l'autorità competente deve estendere progressivamente l'accordo a tutte le categorie di pescatori o di pescherecci entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Il paragrafo 3 contiene una clausola di non regressione.

Articolo 4 (Clausola delle condizioni più favorevoli)

Questo articolo contiene una clausola sulle disposizioni più favorevoli, grazie alla quale le disposizioni dell'accordo non pregiudicano leggi, sentenze, consuetudini che garantiscono ai pescatori condizioni più favorevoli rispetto a quelle dell'accordo.

Articolo 5 (Responsabilità degli armatori di pescherecci, dei comandanti e dei pescatori)

L'articolo 5, paragrafo 1, stabilisce che l'articolo si applica fatta salva la direttiva 93/103/CE¹⁶. Il paragrafo 2 stabilisce che all'armatore del peschereccio spetta la responsabilità generale di garantire che il comandante disponga delle risorse e dei mezzi necessari per adempiere gli obblighi dell'accordo. L'articolo 5, paragrafo 3, descrive, in modo non esaustivo, le diverse responsabilità del comandante a fine di garantire la salute e la sicurezza dei pescatori a bordo della nave. L'articolo 5, paragrafo 4, stabilisce che l'armatore del peschereccio non può limitare la libertà del comandante di prendere qualsiasi decisione necessaria per la sicurezza dei pescatori a bordo, della nave, della sicurezza della navigazione e dell'esercizio dell'imbarcazione. L'articolo 5, paragrafo 5, stabilisce l'obbligo per i pescatori di conformarsi agli ordini legittimi del comandante e alle misure vigenti in materia di sicurezza e salute.

Articolo 6 (Età minima)

L'articolo 6 si applica fatta salva la direttiva 94/33/CE¹⁷. A norma del paragrafo 2, l'età minima per lavorare a bordo di un peschereccio è di 16 anni, a condizione che l'interessato non sia più soggetto all'obbligo scolastico a tempo pieno a norma della legislazione nazionale. Alle stesse condizioni, è consentito lavorare a bordo di pescherecci a coloro che abbiano quindici anni di età e siano impegnati in una formazione professionale in materia di pesca.

L'articolo 6, paragrafo 3, stabilisce che le autorità competenti possono autorizzare persone dell'età di 15 anni a svolgere lavori leggeri durante le vacanze scolastiche. Le autorità competenti sono tenute a stabilire, previa consultazione, i tipi di lavoro consentiti e le condizioni in cui tale lavoro sarà svolto e i periodi di riposo prescritti. L'articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che 18 anni rappresentano l'età minima per svolgere a bordo di pescherecci attività che per la loro natura o per le circostanze in cui vengono svolte possono compromettere la salute, la sicurezza, lo sviluppo fisico, mentale o sociale, l'istruzione o la moralità dei giovani. L'articolo 6, paragrafo 5, stabilisce che le attività di cui sopra devono essere determinate dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o dall'autorità competente previa consultazione. L'articolo 6, paragrafo 6, stabilisce che i giovani a partire dall'età indicata possono svolgere tali attività, a condizione che siano pienamente protetti la salute, la sicurezza, lo sviluppo fisico, mentale e sociale, l'istruzione e la moralità dei giovani interessati e che questi abbiano ricevuto specifiche istruzioni o una formazione professionale e completato la formazione in materia di sicurezza prima dell'imbarco.

L'articolo 6, paragrafo 7, stabilisce la definizione del "periodo notturno". Esso contiene il divieto del lavoro notturno per le persone di età inferiore a 18 anni. Le autorità competenti

¹⁶ Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307 del 13.12.1993, pagg. 1-17).

¹⁷ Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pagg. 12-20).

possono autorizzare una deroga quando si rischi di compromettere la formazione efficace dei pescatori oppure la natura specifica dei compiti o un programma di formazione riconosciuto richieda che i pescatori di età inferiore ai 18 anni lavorino di notte. L'autorità competente deve stabilire, previa consultazione, che il lavoro notturno non avrà un impatto negativo sulla loro salute o sul loro benessere. L'articolo 6, paragrafo 8, contiene una clausola sulle condizioni più favorevoli.

Articoli da 7 a 9 (Visita medica/certificato medico)

Articolo 7

L'articolo 7, paragrafo 1, stabilisce l'obbligo per i pescatori di avere a bordo un certificato medico attestante l'idoneità all'esercizio delle loro mansioni a bordo. Il paragrafo 2 stabilisce che possono essere concesse esenzioni dall'applicazione del paragrafo 1, tenuto conto della sicurezza e della salute dei pescatori, delle dimensioni della nave, della disponibilità di assistenza medica e della possibilità di evacuazione, della durata del viaggio, della zona e del tipo di attività di pesca. Il paragrafo 3 stabilisce che tali esenzioni non si applicano ai pescatori che operino a bordo di un peschereccio di lunghezza uguale o superiore a 24 metri o che resti normalmente in mare più di tre giorni. L'autorità competente può concedere una deroga per consentire al pescatore di lavorare per una durata determinata e limitata fino a quando possa essere ottenuto un certificato medico solo in casi urgenti e qualora il pescatore debba essere in possesso di un certificato medico scaduto di data recente.

Articolo 8

L'articolo 8 stabilisce che gli Stati membri devono adottare leggi, regolamenti o altre misure che disciplinano la natura e la frequenza delle visite mediche e la forma, il contenuto e la validità dei certificati medici. Essi devono inoltre adottare leggi, regolamenti o altre misure che prevedano il diritto ad un'ulteriore visita vincolante da parte di un medico indipendente, nominato arbitro, qualora sia rifiutato un certificato, o il certificato sia emesso sebbene l'interessato abbia dichiarato di essere inabile al lavoro o sia negato un certificato medico se le motivazioni mediche del rifiuto non sono più applicabili.

Articolo 9

L'articolo 9 fissa requisiti minimi aggiuntivi rispetto al certificato medico per i pescatori che lavorano a bordo di una nave di 24 metri o più, oppure che normalmente resta in mare più di tre giorni.

Articolo 10 (Equipaggio)

L'articolo 10 stabilisce che gli armatori di pescherecci devono garantire che le navi dispongano di un equipaggio sufficiente per la sicurezza della navigazione e l'esercizio della nave e siano sotto il controllo di un comandante competente. Non è indicato nessun limite numerico. Il paragrafo 2 stabilisce requisiti più dettagliati per le navi di 24 metri e oltre. Il paragrafo 3 conferisce alle autorità competenti la possibilità di stabilire prescrizioni alternative per le navi di 24 metri e oltre, purché vadano nel senso degli obiettivi e delle finalità generali di tale articolo e dell'articolo 11, soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 2 e non mettano in pericolo la salute e sicurezza sul posto di lavoro dei pescatori.

Articolo 11 (Ore di lavoro e di riposo)

L'articolo 11 stabilisce le ore di lavoro e di riposo dei pescatori marittimi interessati dal presente accordo, definendo 48 ore medie di lavoro settimanale calcolate su un periodo di riferimento non superiore a dodici mesi. Ai pescatori precedentemente specificati non si

applicano gli articoli da 3 a 6, l'articolo 8 e l'articolo 21 della direttiva 2003/88/CE¹⁸, che continua ad applicarsi ad altre categorie di pescatori.

Il paragrafo 2 stabilisce che, per tutelare la salute e la sicurezza dei pescatori e limitare l'affaticamento, devono essere stabiliti il numero massimo di ore di lavoro e il numero minimo di ore di riposo in un determinato periodo tenendo conto dei limiti fissati dai paragrafi 3 e 4. La delimitazione delle ore può avvenire per disposizione di legge o amministrativa o nel quadro di un contratto di lavoro collettivo. Il paragrafo 3 stabilisce il numero massimo di ore di lavoro e il numero minimo di ore di riposo in un periodo di 24 ore e il numero massimo di ore di lavoro per un periodo di sette giorni. Il paragrafo 4 fissa i limiti del frazionamento dei periodi di riposo.

Il paragrafo 5 ammette deroghe al periodo massimo di riferimento, al numero massimo di ore di lavoro e al numero minimo di ore di riposo per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti l'organizzazione del lavoro. Le deroghe dovranno rispettare, nella misura del possibile, le norme stabilite e consentire maggiori periodi di riposo compensativo; possono tener conto di congedi più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative ai pescatori. Il paragrafo 6 precisa che se si applicano deroghe ai limiti di ore di lavoro e di riposo, i pescatori devono beneficiare di periodi di riposo compensativi appena possibile.

Il paragrafo 7 prevede che, in situazioni di emergenza, il comandante di una nave possa chiedere ai lavoratori di svolgere le ore di lavoro straordinario necessarie a garantire la sicurezza delle persone, del carico o della nave stessa o a prestare soccorso ad altre persone o navi in pericolo fino al ripristino di condizioni normali. Il comandante deve provvedere affinché tutti i pescatori che hanno lavorato durante il periodo destinato al riposo beneficino di un adeguato riposo compensativo dopo il ritorno a una situazione normale.

A norma del paragrafo 8 gli Stati membri dell'UE possono disporre che i pescatori che lavorano a bordo di pescherecci non autorizzati per legge a operare durante un periodo superiore a un mese fruiscano delle ferie annuali durante tale periodo.

Articolo 12 (Ruolo dell'equipaggio)

Tale articolo stabilisce che ciascun peschereccio deve recare un ruolo dell'equipaggio. Il ruolo dell'equipaggio deve essere comunicato prima della partenza o immediatamente dopo la partenza alle persone autorizzate a terra. L'autorità competente determina a chi, quando e a quali fini sono fornite tali informazioni.

Contratto di lavoro dei pescatori (articoli 13-18)

Articolo 13

L'articolo 13 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 18 si applicano fatta salva la direttiva 91/553/CEE¹⁹.

Articolo 14

Tale articolo dispone che ogni Stato membro dell'UE prescriva mediante leggi, regolamenti o altre misure nazionali che i pescatori che lavorano a bordo di un peschereccio abbiano un contratto di lavoro scritto a loro comprensibile. Il contratto di lavoro di ogni pescatore deve rispettare le disposizioni dell'accordo e in particolare dell'allegato I, che contiene norme minime sul contenuto del contratto di lavoro dei pescatori.

¹⁸ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pagg. 9-19).

¹⁹ Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288 del 18.10.1991, pagg. 32-35).

Articolo 15

Gli Stati membri dell'UE devono adottare leggi, regolamenti o altre misure nazionali per stabilire procedure tali da garantire a) che ogni pescatore possa chiedere assistenza in merito al suo contratto di lavoro prima della sua conclusione, b) che siano tenuti registri delle materie regolamentate dal contratto, se del caso, e c) che vi siano mezzi di risoluzione delle controversie relative al contratto di lavoro del pescatore.

Articolo 16

Questo articolo dispone che i pescatori devono ricevere una copia del proprio contratto di lavoro. Una copia deve essere fornita ad altre parti su richiesta in conformità alla legislazione e alle prassi nazionali. Una copia del contratto di lavoro dei pescatori deve restare a bordo della nave ed essere a disposizione dei pescatori.

Articolo 17

Questo articolo dispone che gli articoli da 14 a 16 e l'allegato I dell'accordo non si applicano agli armatori di pescherecci che lavorano da soli sulla propria imbarcazione.

Articolo 18

Questo articolo stabilisce la responsabilità dell'armatore del peschereccio di garantire che ogni pescatore che lavora a bordo della nave abbia una copia scritta del contratto di lavoro dei pescatori. Tale contratto di lavoro deve essere firmato da tutte le parti interessate, ossia dal pescatore, dal datore di lavoro e/o da rappresentanti o da altre parti interessate.

Articolo 19 (Rimpatrio)

L'articolo 19, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri dell'UE devono garantire il diritto al rimpatrio ai pescatori che lavorano su un peschereccio battente la loro bandiera o registrato sotto la loro piena giurisdizione che entri in un porto straniero. Il diritto al rimpatrio si configura se il contratto di lavoro di un pescatore è scaduto o è stato risolto per motivi giustificati da una o più parti firmatarie, o il pescatore non è più in grado di svolgere le mansioni richieste dal contratto di lavoro dei pescatori, o non si prevede che possa eseguirle nelle circostanze specifiche (ad esempio per infortunio, malattia o lesione professionali). Il diritto al rimpatrio si applica anche ai pescatori trasferiti dalla nave al porto straniero per le ragioni summenzionate.

L'articolo 19, paragrafo 2, stabilisce che l'armatore del peschereccio sostiene le spese del rimpatrio, salvo qualora il pescatore risulti gravemente inadempiente rispetto agli obblighi sanciti dal contratto di lavoro del pescatore in conformità alla legislazione, a regolamenti o ad altre misure nazionali. A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, gli Stati membri dell'UE devono stabilire le circostanze precise che danno diritto al rimpatrio, quali la durata massima dei periodi di servizio a bordo e le destinazioni verso le quali può avvenire il rimpatrio.

L'articolo 19, paragrafo 4, stabilisce che se l'armatore del peschereccio non provvede al rimpatrio vi deve provvedere lo Stato membro, che avrà il diritto di recuperare i costi dall'armatore del peschereccio. L'articolo 19, paragrafo 5, conferisce all'armatore la possibilità di recuperare i costi nel quadro di accordi contrattuali con terzi.

Articolo 20 (Servizi privati del mercato del lavoro)

L'articolo 20, paragrafo 1, stabilisce che tale articolo si applica fatta salva la direttiva 2008/104/CE²⁰. L'articolo 20, paragrafo 2, chiarisce che i servizi privati del mercato

²⁰ Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pagg. 9-14).

del lavoro ai fini del presente articolo sono i servizi di reclutamento e collocamento nel settore privato e i servizi delle agenzie private di collocamento. L'articolo 20, paragrafo 3, stabilisce che gli Stati membri vietano alle agenzie private di collocamento di ricorrere a mezzi, meccanismi o elenchi volti a impedire l'assunzione di pescatori. Nessun pagamento di onorari o altre spese per i servizi privati del mercato del lavoro deve essere sostenuto direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, dal pescatore. L'articolo 20, paragrafo 4, prevede che gli Stati membri che hanno ratificato la convenzione dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca del 2007 sono autorizzati ad affidare determinate responsabilità a norma di detta convenzione ad agenzie private di collocamento, nella misura in cui hanno tale diritto. Si devono tenere presenti i limiti fissati dalla convenzione.

Gli articoli da 21 a 25 dell'accordo contengono disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione e l'alloggio.

L'articolo 21, paragrafo 1, stabilisce che gli articoli da 21 a 25 si applicano fatta salva la direttiva 93/103/CE. Le disposizioni nazionali di attuazione degli articoli da 22 a 25 devono essere osservate nel debito rispetto dell'igiene e di condizioni complessivamente sicure, sane e confortevoli.

A norma dell'articolo 22, gli Stati membri devono adottare disposizioni legislative, regolamentari o altre misure per quanto riguarda, tra l'altro, le dimensioni e la qualità degli alloggi, gli alimenti e l'acqua potabile sulle navi battenti la loro bandiera o registrate sotto la loro piena giurisdizione. L'articolo 23 stabilisce che ogni Stato membro dell'UE deve adottare disposizioni legislative e regolamentari o altre misure per imporre che gli alloggi siano di qualità e dimensioni sufficienti e attrezzati per il servizio della nave e per la durata del soggiorno dei pescatori a bordo. In particolare devono essere prese in considerazione le questioni enumerate all'articolo 23, quali l'approvazione dei piani per la costruzione o la modifica dei pescherecci per quanto riguarda gli alloggi, la manutenzione dei locali destinati ad alloggi e cucine, la ventilazione, il riscaldamento, il raffreddamento e l'illuminazione, il contenimento di rumori e vibrazioni eccessivi, l'ubicazione, le dimensioni, i materiali da costruzione, l'arredamento e l'equipaggiamento di diversi locali e altri spazi destinati ad alloggi, i servizi igienici e la fornitura di sufficiente acqua calda e fredda, e le procedure di reclamo a proposito di alloggi che non rispondono alle prescrizioni dell'accordo.

L'articolo 24 stabilisce che gli Stati membri devono adottare disposizioni legislative, regolamentari o altre misure in materia di alimenti e acqua a bordo della nave. In particolare, gli alimenti trasportati e serviti a bordo devono avere sufficiente valore nutrizionale, ed essere di qualità e in quantità sufficienti. L'acqua potabile deve essere di qualità e in quantità sufficienti. L'armatore del peschereccio deve fornire alimenti e acqua senza spese per i pescatori. Conformemente però alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali, le spese possono essere recuperate a titolo di costi di esercizio se così previsto dal contratto collettivo che disciplina il sistema di retribuzione alla parte o dal contratto di lavoro dei pescatori. Le disposizioni legislative, regolamentari e le misure adottate dallo Stato membro dell'UE per recepire le disposizioni degli articoli da 22 a 24 devono dare piena attuazione all'allegato II dell'accordo riguardante gli alloggi sui pescherecci.

Gli articoli da 26 a 31 riguardano la tutela della salute e le cure mediche e la protezione in caso di malattia, lesione o decesso connessi lavoro.

L'articolo 26 impone agli Stati membri di adottare disposizioni legislative, regolamentari e altre misure per garantire che i pescatori sulle navi battenti la loro bandiera o registrate sotto la loro piena giurisdizione abbiano diritto alle cure mediche a terra e il diritto di essere tempestivamente sbarcati in caso di lesione o malattia grave. I pescatori devono ricevere dall'armatore del peschereccio cure mediche e tutela della salute mentre sono a bordo o se

sbarcati in un porto al di fuori del paese responsabile per la protezione della sicurezza sociale del pescatore. In caso di malattia o infortunio sul lavoro il pescatore deve avere accesso alle opportune cure mediche in conformità alla legislazione, ai regolamenti o alla prassi nazionali. A norma dell'articolo 27, le cure mediche e la tutela della salute a bordo di cui all'articolo 26, lettera b), sono soggette alle disposizioni applicabili della direttiva 92/92/CEE²¹ e all'articolo 28 dell'accordo. Esse devono comprendere i trattamenti medici e l'assistenza materiale e il sostegno connessi se il pescatore viene sbarcato in un porto che non appartiene al paese responsabile della sua sicurezza sociale.

A norma dell'articolo 28 dell'accordo, gli Stati membri dell'UE devono adottare leggi, regolamenti o altre misure nazionali per introdurre prescrizioni supplementari alle disposizioni della direttiva 92/29/CEE, tenendo conto, tra l'altro, della zona di attività, della durata del viaggio e del numero di pescatori a bordo. L'articolo stabilisce inoltre che le navi siano attrezzate per la comunicazione via radio o satellitare per consultazioni mediche e dispongano di una guida medica adottata o approvata dall'autorità competente o dell'ultima edizione della *Guida medica navale internazionale*.

A norma dell'articolo 29 ogni Stato membro adotta disposizioni legislative e regolamentari o altre misure affinché: a) le prestazioni mediche di cui all'articolo 26, lettera b) e all'articolo 28 siano fornite gratuitamente ai pescatori; b) l'armatore del peschereccio sia responsabile del costo delle cure mediche dei pescatori fino al loro rimpatrio, nella misura in cui le spese non sono coperte dal paese competente per la sicurezza sociale del pescatore.

L'articolo 30 stabilisce che leggi o regolamenti nazionali possono consentire deroghe alla responsabilità di pagare le spese per le cure mediche se la lesione non è stata subita nel corso del servizio sulla nave o se la malattia è stata tenuta celata in sede di ingaggio o se l'armatore del peschereccio può dimostrare che la lesione o la malattia dipende da comportamento doloso del pescatore.

L'articolo 31, paragrafo 1, obbliga gli Stati membri dell'UE a prendere provvedimenti per fornire protezione ai pescatori in caso di malattia, lesione o decesso connessi lavoro. L'articolo 31, paragrafo 2, stabilisce che in caso di malattia o lesione causata da un infortunio professionale i pescatori hanno diritto a un risarcimento conformemente alla legislazione e ai regolamenti nazionali. Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, l'armatore del peschereccio è responsabile di fornire tale protezione e risarcimento se essi non sono previsti dal paese responsabile della sicurezza sociale del pescatore. A norma dell'articolo 32, l'armatore del peschereccio può assicurare la responsabilità finanziaria di cui agli articoli 29 e 31 dell'accordo avvalendosi di assicurazioni o altri sistemi.

Gli articoli da 33 a 36 riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni.

L'articolo 33 stabilisce che gli articoli da 34 a 36 si applicano fatte salve la direttiva 89/391/CEE²², la direttiva 92/29/CEE²³ e la direttiva 93/103/CE²⁴.

²¹ Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pagg. 19-36).

²² Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pagg. 1-8).

²³ Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pagg. 19-36).

L'articolo 34 stabilisce che gli Stati membri dell'UE sono tenuti ad adottare disposizioni legislative, regolamentari o altre misure in materia di prevenzione delle malattie, delle lesioni e degli infortuni professionali, comprese la valutazione e la gestione dei rischi e la formazione dei pescatori. La formazione dei pescatori deve comprendere la preparazione all'utilizzo dei tipi di attrezzatura da pesca che adopereranno e alle operazioni di pesca in cui saranno impegnati; devono essere anche comprese le responsabilità degli armatori di pescherecci, dei pescatori e di altri, tenendo conto in particolare della sicurezza e della salute sul lavoro dei pescatori di età inferiore a 18 anni. Le disposizioni legislative, regolamentari o altre misure nazionali devono regolamentare anche la denuncia degli infortuni a bordo e le relative indagini, così come la creazione di comitati misti in materia di sicurezza e salute sul lavoro oppure (previa consultazione con le parti sociali nazionali) di altri organismi.

L'articolo 35 si applica a tutti i pescherecci, tenendo conto del numero dei pescatori a bordo, della zona di attività e della durata del viaggio. Esso definisce le responsabilità delle autorità competenti e dell'armatore del peschereccio in merito alla prevenzione delle malattie, delle lesioni e degli infortuni professionali, come anche la valutazione dei rischi e la loro gestione; stabilisce inoltre le loro responsabilità in merito all'informazione e alla formazione dei pescatori per quanto riguarda le attrezzature, le operazioni e la fornitura di indumenti e dispositivi di protezione individuali.

L'articolo 36 stabilisce che i pescatori o i loro rappresentanti devono partecipare alla valutazione dei rischi.

Articolo 37 (Modifiche)

Questo articolo stabilisce che si effettui un riesame dell'applicazione dell'accordo e dei suoi allegati su richiesta di una delle parti firmatarie in seguito a qualsiasi modifica delle disposizioni della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'OIL. Su richiesta di una delle parti firmatarie, in seguito a modifiche dell'acquis dell'UE che possano avere ripercussioni sull'accordo si deve effettuare una revisione dell'applicazione dell'accordo.

Articolo 38 (Disposizioni finali)

Tale articolo dispone che l'accordo entri in vigore alla data dell'entrata in vigore della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'OIL.

Allegato I (Contratto di lavoro dei pescatori): specifica il contenuto del contratto di lavoro dei pescatori.

Allegato II (Alloggi a bordo dei pescherecci)

L'allegato specifica il proprio ambito di applicazione e le possibili estensioni (se ritenute realizzabili e/o possibili dall'autorità nazionale competente). Esso riguarda un certo numero di questioni specifiche relative principalmente agli alloggi a bordo; contiene però anche disposizioni su temi quali gli alimenti e l'acqua potabile e sulle ispezioni da parte del comandante o sotto la sua autorità. Ai fini di questo allegato si stabiliscono le definizioni di a) accordo, b) peschereccio nuovo e c) peschereccio esistente.

²⁴ Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 307 del 13.12.1993, pagg. 1-17).

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante attuazione dell'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (COGECA), dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche) del 21 maggio 2012, modificato l'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 155, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) le parti sociali possono, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE, richiedere congiuntamente che gli accordi da esse conclusi a livello dell'Unione siano attuati da una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.
- (2) Il 14 giugno 2007 l'Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato la Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007²⁵ al fine di creare un unico strumento coerente per completare le norme internazionali in materia di condizioni di vita e di lavoro per tale settore, che integri le norme riviste e aggiornate delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali in vigore applicabili ai pescatori, nonché i principi fondamentali di altre convenzioni internazionali sul lavoro.
- (3) La Commissione ha consultato le parti sociali, conformemente all'articolo 154, paragrafo 2, del TFUE, circa l'opportunità di promuovere l'applicazione nell'Unione delle disposizioni della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007²⁶.
- (4) L'8 maggio 2013 la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea, nell'intento di compiere un primo passo verso una codificazione dell'acquis sociale dell'Unione nel settore della pesca marittima e di contribuire a creare condizioni di parità per il settore della pesca marittima nell'UE, hanno concluso un accordo riguardante l'attuazione

²⁵ http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188

²⁶ COM(2007) 591 definitivo.

della convenzione sul lavoro nella pesca del 2007 ("l'accordo"). Il 10 maggio 2013 dette organizzazioni hanno chiesto alla Commissione di dare attuazione al loro accordo mediante una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE.

- (5) Ai fini dell'articolo 288 del trattato, l'atto appropriato per l'attuazione dell'accordo è una direttiva.
- (6) La Commissione ha elaborato la proposta di direttiva conformemente alla comunicazione del 20 maggio 1998²⁷ che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto della rappresentatività delle parti firmatarie e della legalità di ciascuna clausola dell'accordo.
- (7) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi fatte salve le disposizioni vigenti dell'Unione che siano più specifiche o concedano un livello maggiore di protezione a tutti i lavoratori della pesca.
- (8) La presente direttiva non dovrebbe essere utilizzata per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nei settori trattati dall'accordo.
- (9) La presente direttiva e l'accordo ad essa accluso stabiliscono norme minime; gli Stati membri e le parti sociali possono mantenere o adottare disposizioni più favorevoli.
- (10) Fatte salve le disposizioni dell'accordo sul seguito da dare e sul riesame ad opera delle parti sociali a livello dell'UE, la Commissione europea controlla l'applicazione della presente direttiva e dell'accordo ed effettua una valutazione.
- (11) L'accordo entrerà in vigore contemporaneamente alla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 e le parti sociali intendono che le misure nazionali di applicazione della presente direttiva non entrino in vigore prima della data di entrata in vigore della suddetta convenzione.
- (12) L'accordo si applica ai pescatori che lavorano a qualsiasi titolo in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro a bordo di pescherecci che esercitano attività di pesca commerciale, battenti bandiera di uno Stato membro o registrati sotto la piena giurisdizione di uno Stato membro dell'UE.
- (13) Al fine di proteggere la salute e sicurezza sul posto di lavoro dei pescatori che lavorano a qualsiasi titolo in base a un contratto di lavoro o a un rapporto di lavoro, l'accordo può inoltre applicarsi a tutti coloro che sono presenti a bordo dello stesso peschereccio.
- (14) I termini utilizzati nell'accordo che non siano specificamente definiti da quest'ultimo possono essere definiti dagli Stati membri conformemente alle legislazioni e pratiche nazionali, come accade per altre direttive in materia di politica sociale che utilizzano termini simili, a condizione che le suddette definizioni rispettino il contenuto dell'accordo.
- (15) La presente direttiva e l'accordo ad essa allegato dovrebbero tenere conto delle disposizioni relative alla gestione della capacità di pesca di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013²⁸.

²⁷ COM(1998) 322 def.

²⁸ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).

- (16) Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l'attuazione della presente direttiva, a condizione che essi prendano tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva.
- (17) La Commissione ha informato il Parlamento europeo in conformità all'articolo 155, paragrafo 2, del TFUE, inviando il testo della proposta di direttiva contenente l'accordo.
- (18) La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dagli articoli 20, 31 e 32.
- (19) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, intesa a tutelare le condizioni di vita e di lavoro e la salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore della pesca marittima, che è un settore transfrontaliero le cui attività si svolgono sotto le bandiere di diversi Stati membri, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, l'Unione europea può adottare provvedimenti conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del TUE. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5, paragrafo 4, del TUE, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi.
- (20) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi²⁹, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle proprie misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva attua l'accordo concluso dalla Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea, dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e dall'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea, dell'8 maggio 2013, relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Il testo dell'accordo figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli ai lavoratori rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori disciplinati dalla presente direttiva. Ciò non osta al diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento

²⁹ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

dell'adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest'ultima siano sempre rispettate.

3. L'applicazione e l'interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi dell'Unione o nazionali che prevedano un trattamento più favorevole dei lavoratori interessati.

Articolo 3

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre [*due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva*]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri e le parti sociali a livello dell'Unione, presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione, sull'applicazione e sulla valutazione della presente direttiva entro 5 anni dalla data di cui all'articolo 6.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'OIL.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*